

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale*

Quando Luigi Lacchè ha avuto la cortesia di chiedermi di partecipare con una relazione al Convegno in ricordo di Mario Sbriccoli ho dovuto, nella fase di riflessione sulla scelta del tema da proporre, resistere alla tentazione di raccontare una storia privata, cioè le vicende di un'antica amicizia alimentata, durante lunghi anni, da simpatie e gusti comuni e da convergenze caratteriali più che da assonanze politiche o accademiche. Abbiamo anche avuto la ventura di percorsi scientifici paralleli ma rovesciati: Sbriccoli ha iniziato con gli statuti ed è poi approdato al diritto penale mentre io ho fatto il contrario e vorrei oggi parlare di Lui proprio facendo riferimento a queste due tematiche.

Io non credo che si rischi di fare bassa retorica, come teme Paolo Grossi, affermando che il volume sulla interpretazione dello statuto<sup>1</sup>, pubblicato nel 1969, sia da considerare un 'classico' della nostra disciplina<sup>2</sup>: le analisi che ha indotto e le discussioni che ha prodotto legittimano questa posizione di rilievo e sono la conseguenza finale della valutazione di un'opera che mancava nella nostra pur cospicua e valida storiografia statutaria. La capacità di spostare l'attenzione storiografica dalla comprensione immediata e diretta dei testi statutari al contesto politico e dottrinale che li ha condizionati e sorretti ha avuto il significato di una proposta culturale più allargata che, attraverso il vaglio degli strumenti ermeneutici, offre una prospettiva di comprensione e valorizzazione maggiore dell'opera degli operatori del diritto e delle loro tecniche.

---

\* Pubbl. in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, con il contributo di A. BETTONI, N. CONTIGIANI, M. STRONATI, Macerata 2007, pp. 235-243.

<sup>1</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nel diritto comune*, Milano 1969.

<sup>2</sup> P. GROSSI, *Ricordo di Mario Sbriccoli*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34 (2004-2005), p. 1393.

Lo scopo che si prefiggono questi giuristi del tardo Medioevo è la costruzione di rapporti tra *ius commune* e *iura propria* che siano dottrinalmente e praticamente razionali e credibili, e giustamente Grossi sostiene che fu raggiunto con il volume di Mario «un momento di rara consapevolezza storiografica nella indagine su uno dei nodi più aggrovigliati della storia del diritto medievale»<sup>3</sup>.

Con Mario Sbriccoli di statuti abbiamo parlato spesso e l'ultima occasione ufficiale è stata il Convegno ascolano del 1988 per ricordare gli statuti del 1377 di quella città. Avevo risposto al suo invito e nelle Conclusioni finali egli aveva rimarcato il nostro comune giudizio nel valutare quegli antichi testi affermando che

«Lo statuto, ha detto molto bene Piergiovanni ed ha ripetuto altrettanto bene Storti Storchi, è il precipitato della politica. Certamente – soprattutto se trattiamo gli statuti dal '300 in poi – esso è il precipitato della politica per quanto riguarda gli assetti istituzionali che dallo statuto vengono disciplinati»<sup>4</sup>.

È inutile dire che ho avuto frequentemente in questi anni l'occasione di riaprire il volume sulla interpretazione dello statuto e di riflettere su di esso. L'ho rifatto anche in questa occasione e ho trovato ancora una volta non solo conclusioni validissime ma anche spunti e suggestioni per ulteriori ricerche. Ne ho raccolto qualcuno e ho scelto di soffermarmi su un aspetto che emerge alla fine del volume, sia per i termini cronologici – il XVII secolo, mentre l'indagine di Sbriccoli si arresta al secolo XV – sia per l'affacciarsi di problematiche nuove e differenti rispetto al diritto medievale: in qualche modo potrei dire di aver colto nelle analisi di Sbriccoli il senso dell'eredità problematica che il Medioevo lascia all'età moderna in tema di interpretazione statutaria. Forse un po' semplificando, ho ripreso idee sparse nel volume e ho riflettuto su alcune di esse. L'occasione più contingente, emersa da questa rilettura del libro, è stata anche l'utilizzazione che Egli ha fatto, quasi come un riferimento emblematico alla dottrina giuridica dell'Età moderna in tema di interpretazione statutaria, all'opera di un giurista, Alde-

---

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> M. SBRICCOLI, *Conclusioni*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1999 (Atti del Premio internazionale Ascoli Piceno, n.s., 9), p. 171.

rano Mascardi, che ha pubblicato all'inizio del Seicento, le sue *Communes conclusiones ad generalem statutorum interpretationem accomodatae*<sup>5</sup>.

Ho anche rilevato, sempre in questa mia rilettura, che nel volume il diritto penale è completamente assente: esso segnerà una nuova, prestigiosa stagione nella attività scientifica del nostro Amico, consentendogli di esplorare orizzonti sociali e politici, oltre che giuridici, in piena consonanza con la sua aspirazione di indagare le realtà, anche crudeli, che i veli tecnici tendevano a coprire (ed è su questa frontiera che si è costruita una solida intesa, umana e scientifica, con un altro comune Amico, Mario Da Passano<sup>6</sup>). In seguito sul diritto penale delle città medievali italiane Sbriccoli ha scritto pagine profonde ed affascinanti. Ricordo la grande impressione che la sua prima uscita in questo terreno produsse in un Convegno barcellonese organizzato da Aquilino Iglesias Ferreiròs nel 1997. Giustamente egli sostenne che nel Medioevo statutario viene definito che

« la soluzione fisiologica di un conflitto da crimine sembra proprio la coesistenza di una composizione (con risarcimento) e di una pena pubblica: lo schema, in nuce, del moderno diritto penale e della logica del processo moderno »<sup>7</sup>.

Mi è parso di rendere a Sbriccoli un omaggio più completo valutando, nell'opera di Mascardi, qualche aspetto dell'interpretazione statutaria relativamente alla materia penale. Inizierò, quindi, dal giurista e dalla sua opera.

Alderano Mascardi nasce a Sarzana nel 1557 e, dopo un periodo di studi romani, frequenta e si addottora nell'Università di Pavia. Dopo essere stato Auditore generale e Giudice di Appello nel Principato di Massa e Carrara, nel 1602 viene nominato Uditore della Rota di Lucca e, successivamente, di quella di Bologna. La sua opera sull'interpretazione degli statuti,

---

<sup>5</sup> *Communes I.U. conclusiones ad. generalem quorumcumque statutorum interpretationem accomodatae, ac omnibus tam in iudicando, quam in consulendo, et aliis in foro versantibus perutile ac necessariae cun suis Ampliationibus ac Limitationibus magis a Doctoribus receptis. Auctore Alderano Mascardo Iur. Consul. Sarzanen. Ac aequite, et Lucanae prius postmodum vero Bononiensis Rotae Auditore*, Apud Victorium Baldinum Typographum Cameralem, Ferrariae, MDCVIII.

<sup>6</sup> M. SBRICCOLI, *Lettera ad Antonello Mattone*, in < <http://www.dirittoestoria.it/4/in-Memoriain/Mario-Da-Passano-e-la-storia-del-diritto-moderno/Sbriccoli-Lettera.htm> >.

<sup>7</sup> Le riflessioni esposte a Barcellona sono state rifuse in un saggio pubblicato successivamente: M. SBRICCOLI, « *Vidi communiter observari* ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », XXVII (1998), p. 268.

dopo la prima edizione bolognese del 1608, viene ristampata a Francoforte, Venezia e, per l'ultima volta nel 1623, a Colonia<sup>8</sup>.

La novità di questa biografia sta proprio nello sviluppo della carriera del giurista all'interno di strutture giurisdizionali di primo piano, come le Rote di Lucca e di Bologna: si evidenzia la centralità del momento giurisprudenziale che, a scapito della tradizione del diritto statutario, mostra la capacità di offrire un apporto fondamentale sia all'adeguamento dei contenuti giuridici, sia alla canonizzazione di un sistema più omogeneo.

Ricordo, a questo proposito, di essere venuto per la prima volta a Macerata, invitato da Mario Sbriccoli, per partecipare ad un riuscito Convegno in tema di *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*<sup>9</sup>, Molto si parlò, in quella circostanza, della Rota maceratese e della lezione di Gino Gorla, ma soprattutto emerse la portata innovativa, sul piano politico oltre che tecnico, delle nuove istituzioni e della loro progenitrice, la Rota romana.

Le esperienze di giudice di Rote qualificano, quindi, la biografia professionale di Mascardi mentre la metodologia di studio, applicata al fenomeno statutario, si appiattisce nella utilizzazione dei più consueti canoni della ripetitività scolastica.

Nelle *Communes conclusiones*, infatti, Mascardi difficilmente si distacca dai risultati più largamente accettati dalla dottrina a lui precedente o contemporanea, e da questi testi egli trae materia per operare complesse operazioni di previsione di tutte le possibili implicazioni, sia teoriche che pratiche. Esprime di rado una propria opinione e le sue esperienze personali, trasfuse nel testo, riguardano soprattutto Sarzana, sua città natale, e i suoi statuti, ed anche la Repubblica di Genova e gli statuti della città capitale.

L'attenzione è soprattutto rivolta all'integrazione della materia statutaria in un contesto il più possibile unitario: una *Conclusio*, ad esempio, afferma in rubrica che «Statuta recipient interpretationem a Iure Communi, et quid ab aliis statutis, ab observantia, a praefatione, a Rubrica et ab aliis»<sup>10</sup>; o ancora

---

<sup>8</sup> G. SFORZA, *Alderano Mascardi giureconsulto sarzanese*, in «Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province dell'Emilia», n.s., III/1 (1878), pp. 231-235.

<sup>9</sup> V. PIERGIOVANNI, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano 1993, pp. 79-92.

<sup>10</sup> *Communes conclusiones* cit., p. 85 segg.

un'altra « Statuta debent interpretari ut minus derogent Iuri communi, et quando hoc procedat »<sup>11</sup>.

All'interno di questo atteggiamento di condivisione delle opinioni maggiormente accettate si può inserire il costante atteggiamento di favore verso le persone, i beni e gli enti ecclesiastici. La *Conclusio Prima* si chiede, infatti, se lo statuto dei laici colpisca persone o beni ecclesiastici, e la risposta è che non possa farlo *ex defectu potestatis*<sup>12</sup>.

Alderano Mascardi pubblica la sua opera sull'interpretazione degli statuti nel 1608 e può essere effettivamente proposto, in ragione delle sue esperienze professionali, come rappresentante tipico della più tarda ed avvocatesca dottrina, che muta radicalmente la considerazione dello statuto ed allarga gli spazi per la *communis opinio*. Con tale indirizzo dottrinale e con la metodologia usata da questi Autori Sbriccoli non è certo conciliante. Egli ha affermato, infatti, che

« la sopravvivenza della norma statutaria alla scomparsa del fenomeno comunale facilita l'infiltrazione dell'*argumentum a communi* anche nell'applicazione del diritto proprio: ma ciò avviene quasi esclusivamente in sede pratica, ad opera di pratici [...]. Basta aprire le opere repertoriali di un Mascardi [...] per rendersi conto di quanto fossero avvocateschi i problemi suscitati dallo statuto e dalla sua interpretazione in quest'epoca di opinioni consolidate. In tutti quegli *amplia, subamplia, limita, distingue* o *subdistingue*, corredati da auctoritates, [...] si sente come unica preoccupazione del compilatore quella di offrire cavilli ed acritiche auctoritates agli avvocati frettolosi: senza neanche l'idea di quel vasto, finissimo e critico strumentario interpretativo che il doctor aveva costruito negli Studi comunali due o tre secoli prima »<sup>13</sup>.

Un esempio di tale metodologia argomentativa si ritrova in un caso di scuola ripreso da Mascardi e legato alla interpretazione letterale dello statuto in un reato di omicidio. Già Alberto Caudino si era espresso, in una classica *quaestio*, sulla necessità di una integrazione interpretativa dello sta-

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 385 segg.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 5: « determinant ubique Docto. Quod statuta laicorum ex defectu potestatis, neque ad ecclesiasticas personas, aut Ecclesiae facultates porriguntur ... ». Ragionando di regole di interpretazione già in altra occasione Sbriccoli aveva toccato questo tema: « Ma absurdum è anche ogni tipo di interpretazione che mettesse in pericolo o comprimesse comunque la "libertas ecclesiae" o la "vera religio" (elementi capaci di creare un diritto speciale a vantaggio degli ecclesiastici e dei loro beni) [...] » (M. SBRICCOLI, *Interpretazione e contesto*, in *Atti del I Colloquio sulla interpretazione*, a cura di G. GALLI, Macerata 19-20 aprile 1979, Torino 1980, p. 58.

<sup>13</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p. 391.

tuto per arrivare ad affermare che la pena capitale si applica all'omicidio commesso con dolo<sup>14</sup>. E la stessa conclusione a cui giunge Mascardi dopo ben sette argomentazioni in tema di interpretazione letterale con un esempio che richiama anche la centralità dottrinale della *communis opinio*: « Octavo inferitur, quod stante statuto, quod occidens puniatur poena mortis, interpretabitur si dolo homicidium commiserit, iuxta dispositionem iuris communis, de poena homicidii loquentis »<sup>15</sup>.

In questo caso Mascardi ritiene che debba sfuggire a tale punizione ogni delitto senza dolo: egli ricorda, al proposito, il caso dello statuto che puniva di morte chi spargesse sangue in piazza, ma salvava, per carenza di dolo, il « barbitonsor qui extraxerat sanguinem in plateam flebotomiam faciendo »<sup>16</sup>.

Anche la normativa statutaria relativa al diritto penale non viene risparmiata dall'imperversare della tipologia casistica. Mascardi, ad esempio, trattando di « argumenta a contrario sensu » che « procedunt in verbis dispositivis statuti non autem in verbis narrativis », amplia tale *conclusio* « ut tanto magis habeat locum si essemus in poenalibus, quo casu statuta sunt restringenda, et stricte intelligenda et [...] hinc Baldus [...] dixit quod in poenis, ubi lex figit pedem, non debemus nos ultra procedere »<sup>17</sup>.

La benignità della pena viene esemplificata con il caso del reato di bestemmia che, stranamente, non poggia su *auctoritates* canoniche ma soltanto di diritto civile: « si extaret statutum quod qui blasphemavit Deum puniatur in centum, qui Beatam Virginem in quinquaginta, et qui Sanctos in decem, si aliquis, una tamen oratione et impetu blasphemaverit omnes [...] una poena sola, non autem pluribus mulctetur »<sup>18</sup>.

È interessante anche la *subampliatio* che rafforza il concetto della *interpretatio strida in poenalibus*, facendo riferimento alla inapplicabilità dello *statutum imponens poenam alicui pro delicto alterius*<sup>19</sup>, anche se, appena di seguito, la frenesia casistica sembra pentirsi di atteggiamenti umanitari e fa dichiarare al Mascardi che la responsabilità del padre per la colpa del figlio non si

---

<sup>14</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones statutorum*, in *Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita*, a cura di A. SOLMI, III, Bononiae 1901, pp. 159-160.

<sup>15</sup> *Communes conclusiones* cit., pp. 94-95, nn. 15-19.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 95.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 173.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 174.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 175.

intende operativa se si tratti di figlio naturale o spurio (con una ulteriore subampliato che nella determinazione dei contenuti del termine *filius* esclude l'estensione al nipote ed alia responsabilità per il fatto da lui commesso).

Gli statuti penali sono *odiosa* e non certo *favorabilia*: lo Stato deve difendere l'interesse collettivo ma una eccezione a questa interpretazione stricta si fa quando sia in gioco la *salus animarum*<sup>20</sup>.

Sbriccoli descrive la crisi delle istituzioni cittadine e di quella che gli appare una consistente svalutazione qualitativa e professionale ma – restando nell'ambito della sua iniziale impostazione – rileva che questo momento storico ha la sua espressione più significativa nel cambiamento di situazione politica, il modello comunale entra in una crisi irreversibile ed una vittima di questa situazione è proprio la fonte statutaria e la sua valenza politico-giuridica: essa riesce a sopravvivere in questa mutata situazione istituzionale ed il giurista adatta lo strumentario con il quale opera per riconsiderare la legislazione statutaria « togliendole ogni carattere di peculiarità e valutandola secondo i canoni, negli schemi e coi principi del diritto comune »<sup>21</sup>.

Il fenomeno considerato è diffuso e durerà a lungo se, ancora verso la fine Settecento, uno dei migliori esponenti della dottrina giuridica all'interno della Repubblica di Genova, Giuseppe Bottino, scrive un'opera intitolata *Collationes Pontificii et Caesarei iuris ad statutum civile Serenissimae Reipublicae Genuensis* - e dell'Autore Giovanni Tarello ha scritto che « rispondeva alle esigenze di certezza del diritto asserendo che le leggi romane costituiscono un sistema privo di lacune, e che il diritto statutario altro non è che una specificazione delle leggi romane »<sup>22</sup>.

Il riferimento è ormai ad un giurista quasi morfologicamente mutato anche solo rispetto al secolo precedente. Sbriccoli osserva, al proposito, che « i grandi *consiliatores*, i pratici anche geniali del Cinque-Seicento hanno perso il senso di un sistema in cui tutto si bilanciava e nel quale ogni strumento, ogni accorgimento, ogni tecnica, aveva una sua compiuta finitezza ed un ruolo insostituibile »<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 156-157.

<sup>21</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p. 459.

<sup>22</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna - Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 542.

<sup>23</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., pp. 391-392.



Il risultato è il venir meno del significato e dello spessore teorico e pratico dello statuto e del suo equilibrio con il sistema del diritto comune, ma soprattutto si produce un progressivo distacco dalle peculiarità collegate alle singole comunità. Sono cambiati anche i riferimenti dell'interpretazione: «al vecchio principio che lo statuto va interpretato in modo che leda il diritto comune il meno possibile, si è ormai aggiunto l'altro, che la interpretazione dello statuto debba essere fatta in modo che in ogni caso aggiunga qualcosa al diritto comune»<sup>24</sup>.

L'esito finale è la nascita di un giurista nuovo, differente dalla tipologia medievale, che ora si presenta come un pratico con dimensione avvocatesca e curiale, con la preoccupazione per il sistema, «un giurista-avvocato» – afferma Sbriccoli – «tutto teso alla ricerca delle opinioni comuni e legato all'economia ed al mondo culturale agrario (laddove il suo antenato era, nei comuni, legato alle arti e ai traffici»<sup>25</sup>). Per me che ho studiato Genova ed un mondo che, ancora tra Sei e Settecento, è fatto di commerci, traffici, tribunali e avvocati le affermazioni di Sbriccoli, che ho appena citato, appaiono provocatorie suggestioni e suggerimenti e quasi un invito a continuare, con mezzi diversi, i nostri dialoghi.

Permettetemi allora di concludere con una nota personale di cui chiedo scusa in anticipo, ma che mi piace ricordare.

La nostra amicizia si è sviluppata in gran parte sulle linee telefoniche ed uno dei nostri temi preferiti era la comune passione per la musica leggera. Mario aveva l'abitudine di aggiungere alla segreteria telefonica uno stacco musicale sempre di grande qualità. Negli ultimi tempi aveva scelto una versione jazzistica di una canzone popolare messicana intitolata Cielito lindo. Una volta gli ho raccontato di averla sentita suonare per strada e di aver dato al musicista due monete, una per me ed una per lui. La sua divertita approvazione ha provocato una ripetizione dei versamenti e gli ho dovuto comunicare che il mio spirito di genovesità cominciava a preoccuparsi del fatto che il musicista, non appena comparivo all'orizzonte, cominciava a strimpellare quella canzone. Il suo consiglio di solido marchigiano fu di dimezzare l'obolo o di cambiare strada ma, poco tempo dopo, il musicista scomparve. Quella canzone però mi è rimasta dentro con le sue parole, «canta y non llores, porque cantando se alegran los corazones»: è quello che stiamo facendo, cantiamo a nostro modo, da professori, con i cuori pieni di affetto per un amico che non dimenticheremo.

---

<sup>24</sup> F. CALASSO, *Il concetto di diritto comune*, in « Archivio giuridico », CXI (1934), p. 73.

<sup>25</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., p. 461.

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225


Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

 **Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo